

La delimitazione ai soli “fatti accidentali” nell’assicurazione di r.c. generale

Per la giurisprudenza in materia, non è mai opponibile all’assicurato

di Marco Rossetti

Nelle condizioni generali dei contratti di assicurazione della responsabilità civile costituisce una clausola di stile quella che prevede l’operatività della polizza unicamente nel caso di “fatti accidentali” che arrechino danno a terzi.

Nonostante sia utilizzata da anni, e largamente diffusa, il senso e la finalità di questa clausola rimangono oscuri (a meno di non volere supporre o l’insipienza giuridica del predisponente, ovvero il poco nobile fine di farne uso per sottrarsi ai propri obblighi contrattuali), soprattutto alla luce della mole di contenzioso che l’interpretazione di essa ha generato.

Nell’interpretazione di questa clausola la giurisprudenza ha fornito risposte contrastanti. Proviamo a leggerle in modo organico, ma senza mai prescindere dalle peculiarità del caso concreto.

Secondo un primo e maggioritario orientamento, l’assicurazione della responsabilità civile non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, perché da essi non può sorgere responsabilità per l’assicurato. L’effetto “naturale” dell’assicurazione della responsabilità civile è quello di tenere indenne l’assicurato dalla responsabilità derivante da fatti colposi, e dunque in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, deve escludersi che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa (ad es., quella grave).

Pertanto la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a “fatti accidentali” va interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa, anche se volontaria, in contrapposizione ai fatti dolosi (nel caso di specie, è stato ritenuto “fatto accidentale” il danno causato dal taglio volontario di un albero, abbattutosi a causa di un errore di calcolo della traiettoria di caduta su una cassetta di protezione di un cavo telefonico).¹

Secondo questo orientamento, pertanto, quando la polizza r.c. limita l’indennizzabilità ai danni derivati da fatti accidentali, per tali debbono intendersi i “fatti colposi”, in quanto “secondo la terminologia giuridica tradizionalmente accettata senza contestazioni, il fatto accidentale è equivalente a fortuito o forza maggiore; di conseguenza appare evidente la contraddizione della previsione del risarcimento dovuto all’assicurato quale civilmente responsabile per danni prodotti a terzi in dipendenza di un fatto accidentale”.²

Principi analoghi sono stati affermati da molte altre decisioni, ed in particolare:

- Cass., 5-4-1990, n. 2863, in Banca, borsa e titoli, 1992, II, 299, con

¹ Cass., 10-4-1995, n. 4118, in Resp. civ. prev., 1995, 528, con nota di Dies, In margine ad una conferma della Cassazione sul “fatto accidentale” e sulla “mala gestio” nell’assicurazione della responsabilità civile.

² Così, testualmente, Cass., 10-4-1995, n. 4118, cit.

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura

	Abbonamento annuale alla rivista cartacea <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri 165,00 euro 120,00 euro
--	--

	Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2008 su CD (volume unico) <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri 195,00 euro 150,00 euro
--	---

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it